

Progetto tirocinio curricolare 2023/2024

R e l a z i o n e

# IL CAPORALATO: UNO SGUARDO OLTRE IL CONFINE NAZIONALE



Sebastiano Pellegrina





*Sono uno studente al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Diplomazia e Cooperazione Internazionale presso l'Università degli Studi di Trieste.*

*Ho deciso di svolgere il tirocinio presso l'Osservatorio Regionale Antimafia perché, quello della criminalità organizzata, è sempre stato un argomento che ha destato in me grande interesse, portando a documentarmi sugli eventi storici di mafia, specialmente dagli anni '70 agli anni '90, che hanno cambiato radicalmente la storia del nostro Paese, aumentato la consapevolezza dei cittadini sulle conseguenze delle varie attività portate avanti dalla criminalità organizzata.*

*Inoltre, il tema su cui l'Osservatorio ha incentrato la propria analisi per l'anno 2023, il caporalato, importante e di grande interesse perché vivendo in una città di confine, come Trieste, ed incentrando la mia analisi su tale fenomeno, ho potuto constatare come questo sia notevolmente aumentato negli ultimi anni.*

*Sebastiano Pellegrina*



# INDICE

Nota metodologica pag. 7

## **Capitolo 1: Il caporalato nel diritto internazionale**

**1.1** Introduzione pag. 9

**1.2** Convenzione delle Nazioni Unite contro  
la criminalità organizzata transnazionale pag. 10

**1.3** Il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite  
contro la tratta: smuggling of migrants  
and trafficking in human beings pag. 12

**1.4** Circostanze aggravanti: Convenzione del Consiglio d'Europa  
sulla lotta contro la tratta di esseri umani pag. 14

**1.5** Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti  
dei lavoratori migranti e delle loro famiglie pag. 16

**1.6** Interventi giurisdizionali: Direttive UE e sentenze CEDU pag. 20

## **Capitolo 2: Legislazioni a confronto**

**2.1** Analisi comparativa: Spagna, Regno Unito e Benelux pag. 27

Bibliografia e Sitografia pag. 35



## NOTA METODOLOGICA:

L'obiettivo della relazione è quello di illustrare il lavoro di ricerca realizzato nel periodo ottobre – dicembre 2023, durante l'attività di tirocinio curricolare presso l'Osservatorio Regionale Antimafia del Friuli - Venezia Giulia sulla tematica del caporalato.

Entrando nella dimensione locale nella quale si muove l'organismo, facendo riferimento ai lavori precedentemente svolti dai miei colleghi, ho potuto constatare come questo fenomeno sia aumentato anche nella nostra regione. Sono recenti le notizie che rilevano come il fenomeno sia presente anche nel nostro territorio, tramite operazioni effettuate dalla Guardia di Finanza nel settore dell'attività agricola, nelle province di Gorizia e Pordenone, che ha portato a numerosi arresti di caporali intenti a sfruttare la manovalanza nei campi.

Questo lavoro si prefigura come modello su cui basarsi per studi futuri più approfonditi, visto il poco tempo a disposizione del tirocinio curricolare che permette solo un'analisi prettamente sintetica di tale fenomeno. Inoltre, suggerirei di tenere in evidenza come il fenomeno del caporalato sia molto complesso e trasversale rispetto ad altre criticità, collegandosi a fattispecie criminali parallele: ad esempio, la tratta delle persone e l'evasione fiscale, che conducono al problema del lavoro sommerso.

Nel primo capitolo, tratterò la normativa del caporalato dal punto di vista del diritto internazionale e del diritto comunitario, prendendo in considerazione principalmente i Protocolli di Palermo del 2000, alcune sentenze della CEDU, dell'OIL e alcune direttive UE. Nel secondo capitolo, farò una prima sintetica comparazione tra legislazioni – non potendo condurre una comparazione che prendesse in considerazione ogni paese europeo -, avendo come punto di riferimento quella del nostro paese, in materia di caporalato: una con un'impostazione normativa pressochè equivalente a quella italiana (Spagna), una più sviluppata (paesi del Benelux) e per ultima una che tratta questo fenomeno, oggetto di analisi, in maniera diversa (Regno Unito).

Per redigere questa relazione, ho atteso a fonti di carattere istituzionale, sia in ambito interno, come il "Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022", sia in ambito europeo, come ad esempio i report dell'OIL riguardanti questa materia così complessa, ma anche monografie in mio possesso dal mio percorso accademico, riguardanti approfondimenti in materia nell'ambito del diritto internazionale avanzato e monografie gentilmente fornite dalla Biblioteca del Consiglio Regionale del FVG.

Personalmente, ho adottato un approccio prettamente oggettivo, basandomi sui dati raccolti dalle fonti, allo scopo di far conoscere il fenomeno del caporalato a più persone,

evitando influenze che potrebbero provenire da miei pareri e varie fonti di carattere soggettivo.

Ringrazio la dott.ssa Crosetto per avermi “accompagnato” nella stesura di questo lavoro, tramite incontri settimanali per verificare insieme i progressi e gli elementi da migliorare.



# CAPITOLO 1: IL CAPORALATO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

## 1.1 INTRODUZIONE

Questa premessa deriva da studi precedentemente attuati, nell'ambito del diritto internazionale, svolti in maniera sintetica, che mi hanno portato alla conoscenza di tale fenomeno e all'analisi, in questa relazione, di eventi storici e giurisdizionali in materia avvenuti nel XX secolo.

Sin dai primi anni del Novecento si sono susseguiti accordi e convenzioni volti alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani, un fenomeno già oggetto di divieto internazionale sancito durante il Congresso di Vienna del 1815, con la “Dichiarazione relativa all'abolizione della tratta degli schiavi”.

Tuttavia, nonostante il grande impegno della comunità internazionale, la lotta alla tratta di esseri umani si è dimostrata inefficace fino a tempi recenti. La mancanza di una definizione del fenomeno universalmente riconosciuta rendeva impossibile l'armonizzazione delle legislazioni statali e la predisposizione di mezzi di contrasto comuni, e la sola forma di tratta generalmente concepita era quella a scopo sessuale.

Nel primo decennio del '900 vennero elaborate le prime disposizioni internazionali per il contrasto al fenomeno dello sfruttamento sessuale femminile conosciuto come “tratta delle bianche”, esploso dopo la fine delle recenti rivoluzioni industriali con il rapimento e il reclutamento di migliaia di donne europee, che con l'inganno furono destinate al mercato della prostituzione nelle grandi città del continente o condotte verso le colonie; anche i successivi strumenti normativi continuarono a confinare la tratta a fenomeno concernente il solo sfruttamento sessuale (per fare alcuni esempi, Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli del 30 settembre 1921; Convenzione per la repressione della tratta delle donne adulte del 11 ottobre 1933; Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, sottoscritta a New York il 2 dicembre 1949).

Per una nuova definizione di tratta occorrerà attendere il nuovo millennio, e in particolare la sottoscrizione del Protocollo sulla tratta, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata: l'articolo 3 estenderà il novero delle possibili forme di sfruttamento fino a ricomprendervi, oltre alla schiavitù, alle pratiche analoghe, all'asservimento e al prelievo di organi, anche il lavoro forzato o le prestazioni forzate.

**ARTICOLO 3:** «*tratta di persone*» indica "il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi."

Fino ad allora gli interventi volti all'abolizione dello sfruttamento lavorativo prescindevano da qualsiasi collegamento con il reato di tratta: la Convenzione OIL n. 29/1930 definisce il lavoro forzato e obbligatorio come "ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto la minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente", e allo stesso modo anche la Convenzione OIL n. 105/1957 non contiene cenno alcuno al fenomeno della tratta di esseri umani. Solamente nel 2014, con il Protocollo n. 29 contenente misure aggiuntive alla prima Convenzione OIL del 1930, il fenomeno del lavoro forzato verrà collegato a quello di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo; d'altronde la Conferenza generale dell'OIL riconosce nello stesso preambolo che "sono cambiati il contesto e le forme del lavoro forzato o obbligatorio, e il traffico di persone per lavoro forzato o obbligatorio [...] è oggetto di una crescente preoccupazione internazionale e richiede misure urgenti per la sua effettiva eliminazione".

## **1.2 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE**

Una delle tappe più importanti per il percorso di elaborazione e approvazione della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, è rappresentata dalla Conferenza Ministeriale mondiale sulla criminalità organizzata, svoltasi a Napoli nel 1994, organizzata dal Segretario generale delle Nazioni Unite. Uno degli obiettivi principali della Conferenza fu quello di elaborare una Convenzione contro la criminalità transnazionale, allo scopo di contrastare un fenomeno tenuto in considerazione sin dal 1975, quando a Ginevra si svolse il quinto Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e trattamento dei delinquenti.

La Conferenza adottò all'unanimità la Dichiarazione politica di Napoli ed un Piano d'azione globale, nell'ambito dei quali venne per la prima volta sottolineata la necessità di adottare uno strumento giuridico mondiale per contrastare la criminalità organizzata transnazionale.

Alla Conferenza di Napoli seguirono alcune Conferenze ministeriali di preparazione (la prima a Buenos Aires nel 1995), e la presentazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di un progetto di Convenzione, da parte polacca.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 51/120 del 1996, invitava la Commissione sulla prevenzione della criminalità e per la giustizia penale a elaborare un progetto di convenzione sulla criminalità organizzata transnazionale che tenesse conto delle conclusioni raggiunte durante la Conferenza di Napoli. Un gruppo intergovernativo di esperti si riunì a Varsavia per elaborare un primo progetto di Convenzione, ma venne poi sostituito da un Comitato ad hoc istituito dall'Assemblea generale con la risoluzione 53/111 del 1998, con il compito di redigere sia il testo convenzionale sia gli ulteriori strumenti internazionali (che diventeranno i Protocolli annessi) contro la tratta di persone, il traffico di migranti e il traffico di armi.

I lavori del Comitato si chiusero nel luglio 2000 con il perfezionamento del testo della Convenzione principale e dei Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti, adottati dall'Assemblea generale con la risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000.

La Conferenza politica per la firma, si svolse a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000, e portò alla sottoscrizione della Convenzione da parte di 121 stati, inoltre vennero approvati altri due Protocolli: uno contro la tratta, firmato da 80 Stati, e un altro contro il traffico di migranti, firmato da 79 Stati. L'Italia ha ratificato il Protocollo con la legge 16 marzo 2006, numero 146.

I tre Protocolli, elaborati contestualmente alla Convenzione e dedicati alla lotta contro la tratta, il traffico di migranti e il traffico di armi, ha permesso l'avvicinamento ad essa di molti Stati che già durante la fase dei lavori preparatori premevano per una risposta internazionale estesa ad altre fattispecie (la delegazione giapponese si dimostrava particolarmente interessata alla regolamentazione del traffico di armi da fuoco, le delegazioni dell'America latina a quella sulla tratta, la delegazione italiana al traffico di migranti). I Protocolli espandono l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione ai reati di tratta, di traffico di migranti e di armi, e sono per questo definiti "addizionali alla Convenzione". La loro funzione non è quella di sopperire alle lacune o alle debolezze dello strumento principale, che conserva la sua autonomia e la capacità di produrre effetti senza alcun supplemento. Ciascuno dei tre Protocolli contiene inoltre disposizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla Convenzione, dettate per far fronte alla specialità di ciascun reato e che si applicano esclusivamente ad esso.

Lo scopo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale è quello di *"promuovere la cooperazione per prevenire e combattere più efficacemente il crimine organizzato transnazionale"* (art.1).

L'ambito di applicazione della Convenzione, a cui è dedicato l'art.3, si estende alla prevenzione, investigazione e all'esercizio dell'azione penale per i reati di partecipazione ad un gruppo criminale organizzato.

**ARTICOLO 3: “un reato è di natura transnazionale se:**

*a) è commesso in più di uno Stato;*

*(b) è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;*

*c) è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o*

*(d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.”*

### **1.3 IL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA TRATTA: SMUGGLING OF MIGRANTS E TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS**

L'elaborazione della Convenzione delle Nazioni Unite si è accompagnata, come già sottolineato, alla definizione di specifici Protocolli dedicati alla lotta contro la tratta, il traffico di migranti e il traffico di armi. I tre strumenti addizionali, tuttavia, non sono stati concepiti contestualmente tra loro: inizialmente era previsto il solo Protocollo contro il traffico di migranti, e solo in una fase successiva dei negoziati sulla Convenzione, grazie a un'iniziativa della delegazione americana, vennero iniziati i lavori per la definizione di un Protocollo contro la tratta.

Argomento degno di nota in questo Protocollo è l'articolo 3, in cui si parla delle condizioni per cui sussiste il lavoro forzato e contiene la prima definizione di *trafficking* condivisa dalla comunità internazionale, la quale si fonda sulla distinzione tra condotta, mezzi e finalità. Il reato di tratta si realizza al ricorrere di almeno un elemento elencato in ciascuno dei tre gruppi.

1. **LA CONDOTTA:** consiste nel reclutare, trasferire, trasportare, ospitare o accogliere persone. Nella prassi la tratta viene gestita da organizzazioni criminali, le quali si occupano principalmente delle fasi del reclutamento e del trasferimento.
2. **I MEZZI:** minaccia, uso della forza, coercizione, frode e inganno nei confronti degli individui.
3. **LA FINALITÀ:** lo scopo dello sfruttamento include, principalmente, il lavoro forzato, prestazioni forzate o forme di schiavitù.

Per la nozione di lavoro forzato, occorre fare riferimento alla definizione contenuta nella Convenzione OIL (organizzazione internazionale del lavoro) del 1930, numero 29. Il lavoro forzato o obbligatorio consiste *“nel lavoro o servizio estorto a una persona sotto la minaccia di una punizione, o per il quale la persona non si sia offerta spontaneamente”*. L'espressione *“lavoro o servizio”* fa riferimento a tutti i tipi di lavoro, servizio o impiego svolti in ogni attività, industria o settore, mentre il termine *“punizione”* indica tutte le possibili forme di coercizione diretta o indiretta utilizzate per costringere la persona, tra le quali la violenza fisica, le minacce psicologiche o i salari non pagati, la perdita di diritti o di privilegi. Inoltre, indica le responsabilità delle autorità centrali nel caso in cui ricorrano a lavoro forzato (artt. 4 – 16) e indicazioni sul superare, al più presto, l'utilizzo di forme di lavoro forzato (art.1).

**Le linee guida elaborate dall'OIL in tema di tratta e sfruttamento lavorativo, contengono sei indicatori la cui combinazione è utile alla identificazione di episodi di tratta ai fini di lavoro forzato:**

1. Violenza fisica o sessuale cui è sottoposto il lavoratore;
2. Il confinamento nel luogo di lavoro o la restrizione della libertà di movimento della vittima;
3. Il lavoro viene prestato parzialmente o esclusivamente per ripagare il debito contratto durante la fase di reclutamento o di trasporto della vittima;
4. Il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione, oppure il salario corrisposto è al di sotto dei limiti minimi sindacali;
5. Il datore di lavoro trattiene i documenti o il passaporto del lavoratore;
6. Il lavoratore subisce minacce di denuncia all'autorità per la sua condizione di irregolarità

Il Protocollo prevede, agli articoli 6, 7 e 8, una serie di misure volte alla tutela delle persone trafficate. L'articolo 24 è dedicato alla protezione dei testimoni, che denunciano episodi di tratta, da minacce e ritorsioni. L'articolo 25 introduce, invece, misure di tutela alle vittime di reato, indipendentemente dalla loro testimonianza depositata in giudizio.

**ARTICOLO 6:** *“1. Ogni Stato adotta misure legislative e di altra natura che si rendano necessarie a conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno, ad un atto commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico[...] 4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno Stato Parte di prendere misure nei confronti di una persona la cui condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno.”*

**ARTICOLO 7:** *“Gli Stati cooperano nella maniera più ampia per prevenire e reprimere il traffico di migranti via mare, ai sensi del diritto internazionale del mare.”*

**ARTICOLO 8:** *“1. Uno Stato che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che vanta l'iscrizione sul suo registro, senza nazionalità, o avendo in realtà la nazionalità dello Stato Parte in questione, sebbene batta bandiera straniera o rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può richiedere ad altri Stati Parte assistenza per porre fine all'utilizzo della nave a tal scopo. Gli Stati Parte che hanno ricevuto tale richiesta forniscono detta assistenza nei limiti dei mezzi di cui dispongono. [...] 7. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare e che questa è senza nazionalità, o può essere assimilata ad una nave senza nazionalità, può fermare e ispezionare la nave. Se il sospetto è confermato da prove, detto Stato Parte prende misure opportune, conformemente al diritto interno ed internazionale.”*

**ARTICOLO 24:** *“1. Ciascuno Stato può denunciare il presente Protocollo indirizzando una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia diventerà effettiva un anno dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario Generale.*

*2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.”*

Tuttavia, le misure previste dal Protocollo a tutela delle vittime di tratta non sono vincolanti per gli Stati membri: come anche ribadito nelle Linee guida elaborate dall'Onu, *“the provisions of the Protocol setting out procedural requirements and basic safeguards are mandatory, while requirements to provide assistance and support for victims incorporate some element of discretion”*; la vera innovazione nella lotta contro la tratta è stata piuttosto la previsione di *“uno standard minimo di assistenza”* a favore delle persone trafficate, che solo successivamente sarà sviluppato e reso vincolante con la Convenzione del Consiglio d'Europa e le direttive europee.

#### **1.4 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI: LA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA LOTTA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI**

Il quadro delle circostanze aggravanti è visibilmente mutato a seguito della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa di Varsavia sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005. Le disposizioni contenute erano finalizzate al contrasto della tratta di esseri umani in qualsiasi forma si manifestasse, *“whether national or transnational, whether or not connected with organised crime”* (art.2).

La Convenzione ha impegnato gli Stati membri del Consiglio ad una maggiore cooperazione nell'ambito della lotta al crimine organizzato, secondo gli indirizzi tracciati dal Protocollo sul *Trafficking in persons* di Palermo del 2000.

Il fenomeno da contrastare restava lo stesso, poichè, l'art. 4 della suddetta riprendeva esattamente la definizione di "tratta di persone", come elaborata dal precedente Protocollo : indica *"il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento."*

Alcune delle disposizioni volte alla protezione e all'assistenza si applicano solamente nei confronti delle vittime straniere che si trovano in una condizione di illegalità (poiché prive di permesso di soggiorno) oppure regolari ma con un permesso di breve durata, mentre altre riguardano la totalità delle persone trafficate; tra queste, si rivela fondamentale quella concernente l'identificazione della vittima, svolta dalle autorità competenti in collaborazione tra loro con personale formato e qualificato per la prevenzione e la lotta alla tratta.

Il secondo capitolo della Convenzione contiene disposizioni relative alla prevenzione in senso stretto (articoli 5 e 6) oppure riguardanti il controllo, la sicurezza e la cooperazione per la lotta alla tratta (articoli 7, 8 e 9 sui controlli alle frontiere e sulla verifica della validità e legittimità dei documenti).

L'azione di prevenzione alla tratta deve essere coordinata a livello nazionale tra i vari organismi competenti, e consiste in ricerche, campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative economiche e sociali nel rispetto dell'infanzia e della parità fra donne e uomini. La Convenzione impone inoltre agli Stati membri l'adozione di una serie di misure, di natura legislativa, educativa, amministrativa, sociale, culturale o di altro tipo, volte a scoraggiare la domanda che alimenta lo sfruttamento: l'articolo 6 ne elenca una lista minima, nella quale vengono menzionate le campagne di sensibilizzazione, le ricerche sulle migliori pratiche e strategie, i programmi educativi per ragazzi. I redattori hanno ritenuto particolarmente importante intervenire sulla domanda in funzione preventiva, tanto che hanno inserito tra gli obblighi - seppure non vincolanti - degli Stati membri anche quello di incriminare l'uso consapevole dei servizi di una vittima di tratta.

Uno degli elementi caratterizzanti del seguente testo, è il meccanismo di monitoraggio sull'applicazione della Convenzione da parte degli Stati membri, che contribuisce allo sviluppo del quadro normativo internazionale in materia di tratta. Il meccanismo, noto come GRETA, consiste in un gruppo di esperti che, periodicamente, si riunisce ed elabora rapporti e conclusioni sull'attuazione della Convenzione da parte di ciascuno Stato membro.

## 1.5 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA PROTEZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI E DELLE LORO FAMIGLIE


Tornando un po' indietro nella narrazione, la prima Convenzione Internazionale a trattare di sfruttamento lavorativo in senso stretto, è stata la *“Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie”*.

Tutto ciò è dovuto al fatto che Questo fenomeno di sfruttamento su larga scala sta ponendo sempre più problemi di garanzie e tutele sia del migrante – e della sua famiglia – sia del contesto sociale in cui il migrante stesso lavora per non parlare dei lavoratori locali, che sempre più spesso si trovano a dover competere con la manodopera a costo quasi nullo offerta dal migrante.

Per ovviare a questa situazione quindi, l'ONU ha cercato di fornire delle linee guida sulle quali i Paesi firmatari possano basarsi per riformare il proprio diritto del lavoro nazionale, andando ad includere tutele e doveri specifici di una nuova classe di lavoratori: migranti, regolari e non.

Questa Convenzione è stata approvata con una risoluzione del 18 dicembre 1990, ma per l'effettiva entrata in vigore della stessa però, si è dovuto aspettare fino al primo luglio 2003, quando la soglia minima dei 20 Stati ratificanti venne finalmente raggiunta.

Interessante è vedere però quali siano i Paesi che attualmente hanno ratificato la Convenzione. Di seguito li troviamo rappresentati in una mappa nella quale il **VERDE CHIARO** è utilizzato per evidenziare gli Stati membri originari; il **VERDE SCURO** per gli Stati membri successivi; il **GIALLO** per gli Stati firmatari ma senza ratifica:





Nel suo preambolo, la convenzione richiama alcune precedenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):

- **Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930** = in questa Convenzione si definiscono il lavoro forzato e il lavoro obbligatorio e l'obiettivo è quello di prevenire il loro uso a vantaggio di privati.
- **Convenzione sui lavoratori migranti del 1949** = l'obiettivo è quello di garantire la tutela nei confronti dei lavoratori migranti e prevenire lo sfruttamento nei loro confronti.
- **Convenzione sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti del 1975** = l'obiettivo è quello di far rispettare tutti i diritti fondamentali dell'uomo di tutti i lavoratori migranti
- **Convenzione per l'abolizione del lavoro forzato del 1975** = Convenzione che vieta il ricorso al lavoro forzato in tutte le sue forme, in particolare come forma di punizione dei lavoratori che ricorrono al diritto di sciopero, come misura di coercizione o rieducazione politica o come metodo per realizzare discriminazioni razziali, sociali, nazionali o religiose.

L'obiettivo primario della Convenzione è quello di promuovere il rispetto dei diritti umani dei migranti: essi, prima di tutto, sono cittadini e l'obiettivo della Convenzione è quello di garantire la parità di trattamento e le stesse condizioni di lavoro tra migranti e cittadini.

Essa riconosce infatti che i migranti regolari hanno la legittimità di rivendicare più diritti degli immigrati irregolari, ma evidenzia in maniera netta che in ogni caso devono essere rispettati anche i diritti umani fondamentali dei migranti irregolari, cioè come di ogni essere umano.

Allo stesso tempo, la Convenzione propone anche di intraprendere azioni per sradicare la tratta dei lavori clandestini, in particolare attraverso la lotta contro le false informazioni che inducono le persone partire dal proprio paese in maniera illegale e attraverso sanzioni contro i trafficanti e i datori di lavoro che illegalmente impiegano i migranti senza documenti.

Tra i primi principi della Convenzione vi è quello di "non discriminazione" all'articolo 7, il quale tutela i diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie indipendentemente da *"sesso, razza, colore della pelle, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, origine nazionale, etnica o sociale, cittadinanza, età, posizione economica, proprietà, stato civile, nascita o altro status"*.

Altri principi, che si riferiscono ai diritti dell'Uomo dei migranti e delle loro famiglie, sono i seguenti:

- **ARTICOLO 8** = i lavoratori migranti e le loro famiglie hanno il diritto di lasciare, senza alcuna restrizione, il proprio paese o altro paese in cui si trovano (esclusi i casi di sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute o moralità pubblica, diritto e libertà delle altre persone). I lavoratori migranti e le loro famiglie hanno il diritto di rientrare e dimorare nel loro Stato di origine in qualunque momento.
- **ARTICOLI 9, 10 E 11** = i lavoratori migranti hanno il diritto alla vita, a non essere sottoposti a tortura, pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, a non essere sottoposti a schiavitù o servitù, ad essere obbligati al lavoro forzato od obbligatorio (a meno che il lavoro forzato sia una pena da scontare a seguito di una sentenza che ha accertato la commissione di un reato).
- **ARTICOLO 12** = i lavoratori migranti hanno diritto di libertà di pensiero, di coscienza e di religione; inoltre hanno il diritto a non essere molestati per le loro opinioni e hanno diritto alla libertà di espressione.
- **ARTICOLO 14** = i lavoratori migranti hanno diritto non essere oggetto di ingerenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio, nella sua corrispondenza, né di attentati illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il paese ospitante deve proteggere i lavoratori migranti contro tali ingerenze o attentati.
- **ARTICOLO 15** = nessun lavoratore migrante può essere privato arbitrariamente di beni di sua proprietà individuale o in associazione; in caso di esproprio, il lavoratore migrante ha diritto all'equo e adeguato indennizzo.
- **ARTICOLO 16** = il lavoratore migrante ha diritto alla libertà e alla sicurezza, tramite la protezione dello Stato ospitante contro violenza, danni corporali, minacce e intimidazioni. I controlli di polizia e gli arresti devono svolgersi secondo la legge e le motivazioni dell'arresto e le accuse devono essere spiegate in una lingua a loro comprensibile e comunicate al proprio consolato; inoltre devono essere sottoposti all'autorità giudiziaria nel più breve tempo possibile. In caso di arresto o detenzione illegale, i lavoratori migranti hanno diritto al risarcimento. La detenzione deve rispettare l'umanità, la dignità e l'identità culturale dei migranti, che devono avere gli stessi diritti dei cittadini nazionali.
- **ARTICOLO 21** = nessuno può confiscare o distruggere i documenti d'identità, i visti d'ingresso e i permessi di soggiorno, a meno che non sia un funzionario autorizzato a farlo (in ogni caso deve rilasciare una ricevuta) In ogni caso, non è mai permesso distruggere i passaporti dei lavoratori migranti o dei familiari.
- **ARTICOLO 22** = non è consentita l'espulsione collettiva dei lavoratori migranti: ogni espulsione deve essere esaminata individualmente dall'autorità competente e spiegata in una lingua comprensibile.

- **ARTICOLO 25** = i lavoratori migranti hanno diritto alla stessa remunerazione e condizioni di lavoro (inclusi turni, straordinari, ferie, sicurezza sul lavoro, salute, licenziamenti, ecc.); hanno altresì diritto a partecipare alle attività sindacali e chiedere assistenza ai sindacati.
- **ARTICOLO 32** = alla scadenza del permesso di soggiorno, il lavoratore migrante ha diritto di portare con sé i propri risparmi e gli oggetti personali.

Un altro degli obiettivi principali del testo qui in commento è quello di sradicare la tratta dei lavoratori clandestini – che in Italia, come si è visto, si traduce in sfruttamento dei braccianti agricoli e della prostituzione ma può assumere forme sempre nuove e sempre più disumane.

Come descritto all'art. 68 primo comma della Convenzione, infatti, il legislatore ha stilato una lista di azioni che sarebbe opportuno venissero messe in pratica da uno Stato così da combattere la piaga della clandestinità. Nello specifico, le misure suggerite sono:

1. *“Misure appropriate contro la diffusione di informazioni ingannevoli concernenti l'emigrazione e l'immigrazione;*
2. *Misure volte a rintracciare ed eliminare i movimenti illegali o clandestini dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie ed a infliggere sanzioni efficaci a persone e a gruppi o entità che li organizzano, li assicurano o aiutano ad organizzarli e ad assicurarli;*
3. *Misure volte a infliggere sanzioni efficaci a persone, gruppi o entità che sono ricorsi alla violenza, alla minaccia o all'intimidazione contro lavoratori migranti o membri della loro famiglia in situazione irregolare.”*

La Convenzione prevede inoltre che lo Stato commini, laddove ve ne sia necessità, sanzioni adeguate ed efficaci al datore di lavoro che sfrutti la manodopera dei migranti.

Viene inoltre affermato che, seppur i migranti debbano godere degli stessi diritti e doveri dei lavoratori locali, bisogna avere un riguardo speciale per i *“bisogni sociali, economici, culturali e altri dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia oltre che delle conseguenze di tali migrazioni per le comunità concernenti”* così da evitare discriminazioni di sorta.

Ovviamente anche la Convenzione fa un distinguo di disciplina tra lavoratori migranti regolari e non, prevedendo maggiori tutele per coloro che sono entrati nel territorio dello Stato legalmente.

All'interno del documento però vi è una clausola che permette comunque di limitare l'accesso al mercato del lavoro del migrante, qualora ciò vada a ledere uno specifico interesse nazionale. Questa disposizione è stata inclusa con riguardo a particolari cariche

pubbliche, nel tentativo di rendere il testo più appetibile per gli Stati Occidentali – invano, come riporta la tabella sopra.

Per di più, la Convenzione prevede la creazione di un meccanismo di controllo che vada a monitorare l'effettiva applicazione dei principi contenuti nel documento e la qualità delle misure adottate dagli Stati ratificanti. Questo organo prende il nome di **Comitato per i Lavoratori Migranti** e si riunisce alla sede principale dell'ONU.

## **1.6 INTERVENTI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: DIRETTIVE UE E SENTENZE DELLA CEDU**

L'identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo è un obbligo a carico delle autorità pubbliche in base a quanto stabilito dalle varie fonti sovranazionali, adottate poi all'interno di fonti nazionali:

1. **CONVENZIONE N.105 DEL 1957 SULL'ELIMINAZIONE DEL LAVORO FORZATO** = Tale trattato internazionale è parte delle otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Entrata in vigore il 17 gennaio 1959, la Convenzione vieta il ricorso al lavoro forzato in tutte le sue forme, in particolare come forma di punizione dei lavoratori che ricorrono al diritto di sciopero, come misura di coercizione o rieducazione politica o come metodo per realizzare discriminazioni razziali, sociali, nazionali o religiose.
2. **ART.4 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO** = c.1 :“Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.”; c.2: “Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio”
3. **PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE 29 DEL 2014** = impegnare lo Stato a prevenire il ricorso al lavoro forzato, in particolare nelle nuove forme di tratta degli esseri umani e sfruttamento lavorativo, a migliorare la protezione delle vittime e favorire l'accesso al risarcimento.
4. **DIRETTIVA 2011/36/UE** = 4. La direttiva 2011/36/UE (in G.U.U.E. L 101 del 15/04/2011, p. 1-11) enuncia norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, nonché disposizioni volte a rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime (art. 1). Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché siano punibili, in presenza di dolo, il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la

minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento (art. 2, par. 1). In presenza di tali mezzi di coercizione, il consenso della vittima è irrilevante (art. 2, par. 4). Tuttavia, se le condotte di cui sopra coinvolgono dei minori (da leggersi come le persone minori di anni 18, cfr. art. 2, par. 6), le stesse condotte devono essere punite come reato di tratta di esseri umani pur in assenza dei mezzi di coercizione elencati (art. 2, par. 5). Ai sensi della direttiva, per «posizione di vulnerabilità» si intende la situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima (art. 2, par. 2), mentre lo «sfruttamento» è da intendersi comprensivo, come minimo, dello sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi (art. 2, par. 3). In particolare, gli Stati membri devono prevedere, per i reati di cui all'articolo 2, una pena massima consistente nella reclusione per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 4, par. 1), ovvero non inferiore a dieci anni in presenza delle circostanze di cui all'art. 4, par. 2 (ossia, il fatto che il reato sia stato nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, ovvero nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, ovvero se il reato ha messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave oppure è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave). Inoltre, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché siano puniti con pene effettive, proporzionate e dissuasive, che possono dar luogo a consegna, l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso o il tentativo nella commissione dei reati di cui sopra (cfr. artt. 3 e 4, par. 4). Alcune disposizioni specifiche riguardano la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di tratta di esseri umani e le pene ad esse applicabili (v. artt. 5 e 6). Sotto il profilo procedurale, la direttiva esige che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2 (art. 8).

5. **DIRETTIVA 2012/29/UE** = istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La Direttiva si articola in 6 capi e 32 articoli, segno di maggiore approfondimento se rapportati ai 19 articoli della Decisione Quadro e posto che entrambi i provvedimenti disciplinano i medesimi argomenti. Il primo e il sesto capo sono riservati ai concetti base e agli aspetti puramente formali,

rispettivamente alle disposizioni generali sugli obiettivi e sulle definizioni e alle disposizioni finali sul recepimento e il controllo in tal senso. Quelli che invece riguardano precipuamente la disciplina di tutela sono il secondo, il terzo e il quarto capo della Direttiva, in quanto focalizzano i tre aspetti di cui si compone la tutela offerta alla vittima:

- 1) informazioni e sostegno,
- 2) partecipazione al procedimento penale,
- 3) protezione generale e particolare.

All'interno di ogni capo, ciascun articolo è rubricato in riferimento al diritto riconosciuto, tanto da far apparire il contenuto dei tre capi come un manifesto dei diritti della vittima di reato. Il quinto capo, invece, consta di disposizioni che possono dirsi funzionali al manifesto dei diritti, dal momento che riguardano la formazione degli operatori e la cooperazione e il coordinamento interstatale dei servizi.

Passando alla CEDU, essa si è pronunciata con alcune sentenze, in seguito a reclami ricevuti da cittadini vittime di sfruttamento lavorativo. In seguito, elencherò alcune tra le più importanti:

**1.«CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SEZ. IV, CASO DI J. E ALTRI C. AUSTRIA, STRASBURGO, SENTENZA 17 GENNAIO 2017, DOMANDA N. 58216/12”** = tre cittadine filippine vengono assunte, tramite un'agenzia di collocamento, come colf presso alcune famiglie negli Emirati Arabi Uniti. I rispettivi datori di lavoro al loro arrivo trattengono i passaporti ed attuano da subito un grave sfruttamento lavorativo. In occasione di un viaggio all'estero compiuto accompagnando le famiglie, le tre donne riescono a fuggire. Dopo qualche mese, presentano una denuncia penale alle autorità austriache, contro chi le ha sfruttate. I giudici austriaci, rilevando di non avere giurisdizione sui presunti reati commessi all'estero, decidono di archiviare il caso. Le donne presentano ricorso alla Corte eur. dir. uomo sostenendo di essere state sottoposte a lavoro forzato, di essere vittime di tratta di esseri umani e di non essere state tutelate dalle autorità austriache, che non avrebbero condotto un'indagine efficace ed esauriente in rapporto alle loro accuse. Sostengono in particolare che ciò che era loro accaduto in Austria non poteva essere considerato isolatamente, e che l'autorità giudiziaria austriaca avrebbe avuto il dovere di indagare anche sugli eventi accaduti all'estero. La Corte ha rilevato che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 4 (divieto di lavoro forzato), né dell'articolo 3 (divieto di trattamento disumano o degradante) della Convenzione e che le autorità austriache avevano adempiuto al loro dovere di proteggere le richiedenti come (potenziali) vittime della tratta di esseri umani. Ha notato in particolare che non vi era alcun obbligo ai sensi della Convenzione di indagare sul reclutamento dei richiedenti nelle Filippine o sul loro presunto sfruttamento negli Emirati Arabi Uniti, poiché gli Stati

non sono tenuti – ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione – a prevedere una giurisdizione universale sui reati di tratta avvenuti all'estero. Per quanto riguarda gli eventi in Austria, la Corte ha concluso che le autorità avevano preso tutte le misure che ci si poteva ragionevolmente aspettare dalla situazione. La promozione di ulteriori atti – come il confronto con i datori di lavoro dei richiedenti – non avrebbero avuto alcuna auspicabile prospettiva di successo, poiché non esiste un accordo di assistenza giudiziaria tra l'Austria e gli Emirati Arabi Uniti e poiché i ricorrenti si erano rivolti alla polizia circa un anno dopo gli eventi in questione, quando i loro datori di lavoro avevano lasciato da tempo il Paese.

**2. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, CHOWDURY E ALTRI C. GRECIA, RICORSO N. 21884/15, SENTENZA DEL 30 MARZO 2017** = Con sentenza del 30 marzo 2017, la Corte europea dei diritti umani (Corte) si è pronunciata sul caso Chowdury e altri c. Grecia, aggiungendo un importante tassello alla piuttosto scarna giurisprudenza in merito all'art. 4 (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato) della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU). La sentenza origina dal ricorso proposto da 42 cittadini del Bangladesh, a seguito dei fatti occorsi a Manolada, una località del Peloponneso nota per essere una delle capitali elleniche della produzione intensiva di fragole, per la raccolta delle quali vengono impiegati lavoratori stagionali, spesso migranti irregolari. I ricorrenti del caso di specie venivano reclutati in Atene e, dopo aver lavorato alcuni mesi senza ricevere i compensi pattuiti, rivendicavano i pagamenti scatenando la reazione violenta dei datori di lavoro. Dopo aver confermato che l'art. 4 CEDU impone agli Stati il rispetto di obblighi positivi, di natura sostanziale e procedurale (Corte europea dei diritti umani, *Siliadin c. Francia*, ricorso n. 73316/01, sentenza del 26 luglio 2005), la Corte ha condannato la Grecia per violazione dell'art. 4 par. 2 CEDU, poiché le autorità elleniche, pur disponendo di un quadro legislativo nazionale adeguato (su cui si tornerà al paragrafo 3), non avevano in concreto adottato misure sufficienti a prevenire le condotte contrarie al divieto di schiavitù e lavoro forzato ed a tutelare le vittime (par. 115).

Inoltre, la Grecia non avrebbe adempiuto agli obblighi procedurali di condurre un'inchiesta effettiva e di sanzionare i responsabili della tratta (par. 128). La sentenza appare di particolare interesse per diverse ragioni. In primo luogo, perché, come già anticipato, ha dato alla Corte occasione di pronunciarsi sul divieto di lavoro forzato previsto dall'art. 4 CEDU.

In secondo luogo, perché ha permesso a molti paesi, tra cui l'Italia, di applicare il divieto all'art. 4, riguardante il fenomeno dello sfruttamento lavorativo nel settore agricolo.

La sentenza in commento si inserisce in un quadro giurisprudenziale ancora poco sviluppato. La Corte ha, infatti, avuto modo di pronunciarsi su violazioni dell'art. 4 CEDU perpetrate da privati in pochi casi, i più rilevanti dei quali avevano ad oggetto lo

sfruttamento di stranieri nel lavoro domestico (*Siliadin c. Francia*, cit.; C.N. e V. c. *Francia*, ricorso n.67724/09, sentenza dell'11 ottobre 2012) o nella prostituzione (*Rantsev c. Cipro e Russia*, ricorso n. 25965/04, sentenza del 7 gennaio 2010; L.E. c. *Grecia*, ricorso n. 71545/12, sentenza del 21 gennaio 2016). Tra questi pochi casi, merita poi particolare menzione il caso *Van der Musselle c. Belgio* (ricorso n. 8919/80, sentenza del 23 novembre 1983) che, pur riguardando una fattispecie del tutto marginale e non attinente al caso di specie (la presunta violazione dell'art. 4 CEDU legata all'obbligo dei praticanti avvocato di prestare assistenza pro bono) ha fornito alla Corte, come si vedrà, alcune solide basi per poter giungere a definire il caso *Chowdury*. In conseguenza di tale scarsità di pronunce (e del frequente richiamo alla fattispecie dello human trafficking nei casi di violazione dell'art. 4 CEDU, su cui si tornerà infra), la Corte non ha mai realmente delineato i contorni e i rapporti tra le condotte di schiavitù, servitù e lavoro forzato, salvo averne chiarito alcuni caratteri che possono scorgersi nelle sentenze sopra richiamate e che sono stati ripresi, e in certa misura specificati, nella pronuncia in commento.

Per quanto qui di interesse, occorre rammentare che la Corte ha individuato gli elementi caratterizzanti il 'lavoro forzato' facendo riferimento alla *Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro* n. 29 del 1930 (art. 2), che consistono nell'estorsione del lavoro «sotto la minaccia di una pena qualsiasi» ovvero nella circostanza che la vittima non si sia «offerta spontaneamente» per lo svolgimento di tale lavoro.

### **3. SILIADIN C. FRANCIA, CIT.; C.N. E V. C. FRANCIA, RICORSO N. 67724/09, SENTENZA**

**DELL'11 OTTOBRE 2012** = Nel caso *Siliadin vs Francia*, fu considerato per la prima volta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il traffico di esseri umani. Il richiedente, una donna Togolese che viveva a Parigi, aveva lavorato come serva, minorenni, senza essere pagata e con passaporto confiscato per diversi anni. Invocando l'art 4 della Convenzione Europea (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato) la richiedente sosteneva che il diritto penale francese non forniva una sufficiente ed efficace protezione contro “la servitù” o per lo meno contro il “forzato e obbligatorio” lavoro che in pratica lei aveva esercitato in quanto schiava domestica. In questo caso la Corte riteneva che la donna fosse stata soggetta a lavoro forzato e tenuta in servitù come riferito dall'art 4 della Convenzione. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che non si poteva ritenere che la richiedente fosse stata tenuta in schiavitù secondo il concetto tradizionale di tale nozione.

### **4. RANTSEV C. CIPRO E RUSSIA, RICORSO N. 25965/04, SENTENZA DEL 7 GENNAIO 2010;**

**L.E. C. GRECIA, RICORSO N. 71545/12, SENTENZA DEL 21 GENNAIO 2016** = Il ricorrente è il padre di Oxana Rantseva, una giovane donna di nazionalità russa morta a Cipro in circostanze sospette.



La Sig.ra Rantseva era arrivata a Cipro nel marzo 2001 con un visto “per artisti” per lavorare in un cabaret. Dopo appena tre giorni la ragazza abbandonava il posto di lavoro senza spiegazioni, lasciando solo un biglietto nel quale scriveva di voler tornare in Russia.

Il suo datore di lavoro, allora, la denunciava alla polizia locale per immigrazione illegale. L'uomo voleva che Oxana fosse espulsa dal Paese, in modo da poterla sostituire con un'altra ragazza. Infatti, una volta rintracciata in una discoteca a Limassol qualche giorno più tardi, il direttore del cabaret la consegnava alla Polizia per farla arrestare. Ma i poliziotti, effettuati gli opportuni controlli, rilasciavano la ragazza e gliela affidavano in attesa di ricondurla al Commissariato per ulteriori accertamenti. L'uomo la accompagnava nell'appartamento di un altro lavoratore del cabaret. Solo un'ora più tardi, la Sig.ra Oxana Rantseva precipitava dal balcone dell'appartamento dove si trovava.

Le autorità cipriote aprivano immediatamente un'inchiesta al fine di accertare le cause del decesso. Venivano raccolte le deposizioni di alcuni testimoni e veniva eseguita un'autopsia. L'esame autoptico rilevava che la ragazza era morta per le lesioni riportate in seguito alla caduta avvenuta probabilmente nel tentativo di fuggire dall'appartamento. Pertanto, il Tribunale archiviava il procedimento, affermando che la ragazza era morta per un incidente, escludendo altre ipotesi di reato.

Il padre della ragazza, che aveva chiesto invano di partecipare alle indagini condotte a Cipro, riportava il corpo della figlia in Russia, dove veniva sottoposto ad una nuova autopsia. Questa evidenziava la necessità di svolgere ulteriori indagini. Pertanto, il Governo russo sollecitava le autorità cipriote a riaprire l'inchiesta penale. Tuttavia, le autorità Cipriote si rifiutavano, in quanto ritenevano il procedimento penale concluso ed il provvedimento adottato definitivo.

Il padre della giovane donna adiva la CEDU lamentando la violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura), 4 (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 6 (diritto a un equo processo), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione.

Il ricorrente propone ricorso alla Corte di Strasburgo e, invocando la violazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della Convenzione, sostiene che le autorità cipriote non hanno adeguatamente tutelato la vita di sua figlia. Egli lamenta, inoltre, la mancanza di una effettiva ed efficace indagine volta ad accertare le cause della sua morte, da parte di entrambi gli Stati convenuti.

Infine, il Sig. Rantsev ritiene che le autorità russe e cipriote non abbiano predisposto misure adeguate a proteggere la ragazza dal traffico di essere umani, di cui è stata vittima. Il Governo Cipriota presenta una dichiarazione unilaterale ex art. 37 CEDU nella quale ha riconosciuto la propria responsabilità per i fatti contestati ed ha offerto un congruo indennizzo al ricorrente.

## CAPITOLO 2: LEGISLAZIONI A CONFRONTO

### 2.1 ANALISI COMPARATIVA: SPAGNA, REGNO UNITO E BENELUX

In questo secondo capitolo procederò al confronto, con quella italiana, tra varie legislazioni, in materia di caporalato. Precisamente, ne ho individuate tre: una che ha intrapreso una strada simile a quella italiana (Spagna), una che ha preso una strada diversa (Regno Unito) e una più sviluppata di quella nostrana (paesi del Benelux, in particolare Belgio e Olanda).

Siccome per quella italiana si sono già espressi i miei colleghi nelle relazioni precedenti, in questo capitolo tratterò le legislazioni straniere.

Il criterio usato è quello di analizzare dei casi specifici, tramite la consultazione di fonti descrittivo – istituzionali, per ottimizzare il tempo a disposizione ed essere il più oggettivo possibile.

L'Unione Europea ha promosso diverse indagini sul lavoro sommerso. L'ultima importante indagine è del 2004 e costituisce oggi un punto di riferimento importante, data la mancanza di dati comparabili tra gli Stati membri. Il fenomeno è in continua trasformazione sia da un punto di vista quantitativo sia da un punto di vista qualitativo. Con l'evoluzione dell'economia cambiano infatti i numeri del lavoro nero, così come cambiano le forme di lavoro grigio e nero utilizzate ed i settori interessati. A questo fine la Commissione sta lanciando una nuova importante indagine diretta sul lavoro non dichiarato il cui studio di fattibilità è stato presentato a Bruxelles il 29 novembre 2006. La nuova indagine consentirà di avere dati quantitativi e qualitativi più aggiornati, dettagliati ed attendibili.

In generale, si può dire, grazie alle ricerche UE sul lavoro non dichiarato, che per gli Stati membri il lavoro non dichiarato si attesti in media tra il 7% ed il 16% del PIL. Più in particolare, gli Stati membri (UE-5) possono essere suddivisi in tre categorie: quelli in cui l'economia sommersa si attesta su tassi molto bassi (intorno al 5% del Pil), come i Paesi scandinavi, il Regno Unito, l'Olanda, nonché (con tassi superiori) l'Irlanda e l'Austria; quelli con tassi intermedi la Germania, la Francia, il Belgio, la Spagna; infine, quelli con tassi elevati, superiori al 20%, Italia e Grecia. Anche tra gli Stati di nuovo ingresso possiamo identificare tre gruppi: ad un livello basso (8-13% del PIL) Repubblica Ceca, Estonia e Slovacchia; ad un livello intermedio (14-23% del PIL) Polonia, Slovenia, Ungheria, Lituania e Lettonia; ad un livello superiore Bulgaria e Romania.

Visto che la legislazione italiana, in materia di caporalato, è già stata trattata in lavori

precedenti, io procederò con l'analisi delle legislazioni straniere, partendo da quella più vicina alla nostra. La Spagna adotta un approccio simile a quello italiano, essendosi impegnata, negli ultimi anni, ad adottare misure di carattere previdenziale allo scopo di tutelare i lavoratori sottoposti a sfruttamento.

I settori maggiormente interessati dal fenomeno sono l'agricoltura e i servizi.

I primi interventi nello stato iberico, in questa materia, riguarda la materia dell'immigrazione, e più precisamente la Ley Organica 7/85 "*dei diritti e delle libertà degli stranieri in Spagna*", anche se essa non prevede un trattamento legislativo specifico che differenzi la comunità migrante dal resto della cittadinanza. Essa, infatti, era volta essenzialmente a regolamentare i flussi migratori in arrivo, poco orientata alla dimensione umana. È, invece, il successivo regolamento di attuazione del 1996 a porre una maggiore attenzione alla tutela dei diritti degli stranieri.

Da quel momento, la materia dell'immigrazione è stata soggetta a tre successive iniziative istituzionali:

**1. LEY ORGANICA 4/2000** = si compone di un Titolo Preliminare e di quattro Titoli.

- Il **Titolo Preliminare (artt. 1-2)** stabilisce l'ambito di applicazione della legge.

- Il **Titolo I (artt. 3-24)** disciplina i diritti e le libertà degli stranieri, tra i quali il diritto al ricongiungimento familiare, all'assistenza sanitaria e allo studio. Il primo articolo è il più esteso. Il terzo articolo modifica la legge 7/1985 del 2 aprile, che regolamento i fondamenti dello Statuto locale, al fine di perfezionare le informazioni contenute nel Registro municipale degli stranieri registrati. Il quarto articolo introduce una nuova disposizione aggiuntiva nella Legge 30/1992 del 26 novembre, sullo Statuto giuridico delle Amministrazioni pubbliche e del Procedimento amministrativo comune, al fine di includere espressamente in questa legge un rinvio alla Ley Organica 4/2000, di modo che ai procedimenti disciplinati nella Legge 30/1992 si applichino le peculiarità procedurali che la Ley Organica 4/2000 introduce con carattere di novità. L'articolo quinto modifica la legge 3/1991 del 10 gennaio sulla concorrenza sleale, considerando come sleale l'assunzione di stranieri privi di autorizzazione a lavorare quale prevista nella legislazione sull'immigrazione.

- Il **Titolo II (artt. 25-49)** disciplina lo status giuridico dello straniero in Spagna e si ispira al principio di favorirne l'ingresso e la residenza nell'ambito della legalità, in contrasto con l'immigrazione irregolare.

I quattro Capitoli del Titolo regolamentano, più precisamente, il sistema dei visti, il permesso di soggiorno e di residenza, nonché il permesso di lavoro.

- **Il Titolo III (artt. 50-66)**, relativo alle infrazioni della disciplina immigratoria e al relativo regime sanzionatorio, contiene modifiche per quanto concerne le misure per la lotta all'immigrazione clandestina e il miglioramento dei meccanismi per evitare il fenomeno. Tra le misure individuate, si distinguono: le sanzioni contro le compagnie di trasporto (che colpiscono i trasportatori che conducono nel territorio spagnolo stranieri senza i requisiti di ingresso) e le sanzioni dirette contro chi organizza reti per il traffico di esseri umani, estendendo i controlli ad attività collegate e facilitando la neutralizzazione dei mezzi di trasporto usati dai trafficanti.
- **Il Titolo IV** è dedicato al coordinamento dei poteri pubblici in materia. Nella gestione del fenomeno migratorio, la politica spagnola è stata orientata, in una prima fase, su due canali: nuovi ingressi nel mercato del lavoro e la lotta al lavoro sommerso che ha portato, tra l'altro, alla sanatoria del 2005. Negli ultimi anni, le misure adottate sono volte alla lotta all'immigrazione clandestina e, contemporaneamente, a favorire i rimpatri volontari, mediante le indennità di disoccupazione e i microcrediti per coloro che vogliono rientrare nei paesi natii per avviare attività economiche.

**2. LEY ORGANICA 8/2000** = ha preso in considerazione le necessità emerse nell'affrontare il fenomeno dell'immigrazione come fatto strutturale, il quale ha reso la Spagna un Paese di sempre maggior destinazione dei flussi migratori.

La Ley Organica 8/2000 ha inoltre apportato delle modifiche in tema di rilascio dei visti, adeguando la normativa nazionale alle disposizioni dell'accordo di Schengen, che prevede il rilascio del permesso di residenza provvisorio per motivi umanitari o in circostanze eccezionali e opera una differenziazione tra l'apolide e la situazione dello straniero che, non potendo procurarsi documenti di identificazione in altri Paesi, desidera ottenerli in Spagna. Per quanto riguarda il soggiorno di cittadini non comunitari sul territorio nazionale, la legge (artt. 30, 30 bis, 31, 32) distingue tra differenti condizioni, di permanenza temporanea (estancia), fino a 90 giorni, e di permanenza per periodi superiori a 90 giorni (residencia), titolo ripartito a sua volta in periodi da 90 giorni a 5 anni (residencia temporal) e in permanenza a tempo indeterminato (residencia permanente). Il permesso di residenza temporanea (art. 31 comma 2) è concesso allo straniero che dimostri di disporre di mezzi di sostentamento adeguati per sé e per la propria famiglia, di non avere precedenti penali per reati commessi in Spagna e di possedere documenti che diano conto delle finalità del soggiorno (art. 25). Inoltre, di regola, non è consentito l'accesso al territorio spagnolo a cittadini provenienti da Paesi in Via di Sviluppo in cui si siano verificate o siano in corso epidemie. La residencia permanente è concessa a chi dimostri di aver soggiornato con continuità in territorio spagnolo per almeno 5 anni (art. 32 comma 2).

3. **DECRETO REAL 178/2003** = relativo a ingresso e soggiorno in Spagna di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati che sono parte dell'accordo dello Spazio Economico Europeo. L'attuale Legge sull'immigrazione, approvata nel dicembre 2003, è il frutto di una negoziazione congiunta tra partiti politici opposti, che pone in evidenza una lettura politica simile ad entrambi i partiti sul fenomeno immigratorio. In più, ad oggi, il governo ha negato la possibilità di modificare la Legge sull'immigrazione, limitando così l'attuazione di un'articolazione del nuovo regolamento. Esso predispone che un lavoratore si possa regolarizzare attraverso una denuncia al suo datore di lavoro, ma è necessario che possa dimostrare di lavorare da almeno un anno con lui, e anche di essere residente da due anni nello Stato spagnolo. Si introduce anche un generico diritto di accesso al registro municipale a favore della direzione generale di polizia, con l'obiettivo di migliorare l'esercizio delle competenze legalmente stabilite relative al controllo del soggiorno degli stranieri in Spagna.

Per concludere, la legislazione spagnola in materia di immigrazione risulta molto complessa a causa del suddetto fenomeno, che si sta articolando in un modo sempre più diversificato.

Prendendo spunto da questi interventi legislativi, nel 2006 il governo spagnolo ha varato un'imponente riforma del mercato del lavoro per alzare i tassi di occupazione in favore delle fasce più deboli.

Tra i molti interventi, si segnalano per l'emersione dal sommerso la riduzione dei contributi gravanti sulle imprese e l'implementazione dei Servizi per l'impiego.

Sono stabilite specifiche norme per la trasparenza nei sub-contratti di opere e servizi. Sono previsti: un sistema permanente di informazione dei sindacati, l'obbligo per l'impresa principale di tenere un registro con una serie di dati sui contratti con le imprese sub-contraenti e i lavoratori, norme contro la cessione illegale di lavoratori (definita come l'oggetto del contratto di servizi tra imprese che si limiti ad una messa a disposizione dei lavoratori da un'impresa all'altra, anche nel caso in cui il sub – contraente non abbia una propria organizzazione stabile o i mezzi necessari per far crescere la propria attività). In base a quest'ultimo caso, i lavoratori possono decidere se essere stabilizzati nell'azienda cedente o cessionaria.

Il reclutamento spagnolo è diventato un modello europeo: la cosiddetta *contratación en origen*, il reclutamento diretto di lavoratori in paesi terzi, quasi completamente assorbito dalle migliaia di contratti fatti in Marocco per portare manodopera a Huelva, la provincia andalusa dove si concentra la quasi totalità della produzione nazionale di fragole, di cui la Spagna è primo esportatore mondiale. Un sistema che nasconde tante zone grigie, a cominciare dalla forte discriminazione di genere nei confronti delle lavoratrici marocchine, sottoposte a sfruttamento e violenze fisiche.

Inoltre, l'impoverimento progressivo degli agricoltori li spinge a comprimere dei costi di manodopera bracciantile per mantenere la competitività. Nel frattempo, in un processo di integrazione verticale, le grandi società finanziate da fondi di investimento spingono un numero crescente di agricoltori a rifornirsi presso di loro di tutto il necessario, dalle sementi ai pesticidi, fino alle consulenze. La relazione da un lato presenta i benefici di un legame commerciale stabile e con un rendimento garantito, dall'altro si basa su una dipendenza che, soprattutto nei casi di aziende dedicate solo a un tipo di prodotto, lascia nelle mani dell'impresa integratrice la gestione della produzione, mentre tutti i rischi sono sulle spalle dell'agricoltore.

I Servizi per l'impiego forniscono informazioni e consulenza su tematiche legali, tributarie e amministrative, oltre che sugli incentivi economici e le misure per l'emersione.

Ora passo alla trattazione del secondo paese, quello che ha intrapreso una strada diversa in materia di caporalato: il Regno Unito.

Accanto alla normativa penalistica che punisce il lavoro forzato (al contrario di quella italiana che è di carattere sanzionatorio), nel 2004 è stato approvato dal Parlamento il Gangmaster Licensing Act, con l'obiettivo di salvaguardare i lavoratori dell'agricoltura, silvicoltura, orticoltura.

La legge nasceva in un momento di forte espansione del fenomeno all'interno del paese, con il disastro di Morecambe Bay – 18 vittime, tutte cinesi, travolte dalla marea mentre stavano raccogliendo molluschi - come punta dell'iceberg, che sensibilizzò notevolmente l'opinione pubblica riguardo al caporalato.

In tal senso, la legge ha istituito un sistema di licenze necessario per svolgere l'attività d'intermediazione nel settore dell'industria agroalimentare gestito dal Gangmaster Licensing Act.

Per gangmaster si intende chiunque impieghi, somministri o supervisioni un lavoratore, anche straniero, nei settori colpiti dal fenomeno del lavoro sommerso e sfruttamento.

Inoltre, viene stabilita un'ipotesi di reato, punibile con la reclusione o con la multa, sia in capo agli intermediari che operino senza licenza, sia per gli utilizzatori che impieghino consapevolmente lavoratori somministrati da gangmasters senza licenza.

Il punto dolente della normativa risiede nell'approccio esclusivamente nazionale ad un fenomeno che ha assunto un carattere transnazionale. Negli ultimi anni, alcuni paesi europei stanno sentendo il bisogno di importare il modello britannico, più mirato al controllo dei flussi migratori allo scopo di reclutare manodopera.

Andando nel dettaglio, i settori maggiormente interessati dal caporalato e dal lavoro sommerso sono quello delle costruzioni, quello alberghiero e della ristorazione.

La lotta al sommerso riguarda soprattutto il lavoro illegale degli extracomunitari. È stata proposta una riforma della legge sull'immigrazione che preveda una maggior partecipazione delle parti sociali, delle autorità locali e dei rappresentanti dei lavoratori immigrati nel *Migration Advisory Committee* e una innovativa gestione dei flussi migratori basata su un sistema a punti che consenta di bilanciare le necessità dell'economia con quelle della società inglese. Su queste proposte è stata avviata una ampia consultazione delle parti interessate che terminerà il 31 gennaio 2007.

Sono ravvisabili azioni a favore dell'emersione all'interno di una visione complessiva per combattere pratiche che si pongano in contrasto con la competitività del sistema delle imprese.

Nel 2006 è stato semplificato il quadro legale e burocratico per le imprese favorendo l'imprenditorialità, la flessibilità e gli investimenti.

La riforma dei Servizi per l'impiego è indirizzata ad una maggiore efficienza e qualità degli stessi. Tra i compiti dei Servizi per l'impiego è prevista anche l'informazione sui temi legati al lavoro sommerso.

Un'ultima legislazione in materia è stata approvata nel 2015, il Modern Slavery Act.

Questo provvedimento è stato ideato per combattere la schiavitù nel Regno Unito e consolidare i reati precedenti in materia di tratta e schiavitù. L'atto si estende principalmente all'Inghilterra e al Galles, ma alcuni atti (relativi alla schiavitù moderna e allo sfruttamento transfrontaliero) si estendono anche alla Scozia e Irlanda del Nord.

L'atto contiene una serie di disposizioni:

1. Consolidamento dei reati di tratta e schiavitù
2. Introduzione di due nuovi ordini civili per consentire ai tribunali di imporre restrizioni ai condannati per i moderni reati di schiavitù, o a quelli coinvolti non ancora condannati.
3. Istituzione di un Commissario Indipendente per la schiavitù per incoraggiare le buone pratiche sulla prevenzione dei moderni reati di schiavitù e identificazione delle vittime.
4. La previsione di meccanismi per sequestrare i beni dei trafficanti e incanalare parte di quel denaro verso le vittime per il pagamento di risarcimenti
5. La creazione di una difesa legale per le vittime di tratta e schiavitù costrette a commettere reati, nonché l'estensione di misure speciali per i testimoni che testimoniano nei processi penali a favore delle vittime.
6. Fornire un apparato legale di difesa della tratta di minori.

Bisogna però sottolineare che esiste una similitudine con il nostro paese, per quanto riguarda il ruolo delle parti sociali nel contrasto al caporalato e al lavoro sommerso.

In entrambi i paesi, negli ultimi anni, si sono venuti ad istituire tavoli tripartiti di confronto tra autorità nazionali, parti sociali e rappresentanti dei soggetti di riferimento sul tema. Lo scopo è quello di favorire delle prassi di buone maniere e delle bozze di leggi per regolare il fenomeno.

In conclusione, andrò a trattare la legislazione più sviluppata di quella italiana, vale a dire quella dei paesi del Benelux, in particolare Belgio e Olanda.

Per quanto riguarda il primo paese, il sistema dei buoni servizio, già promosso dall'UE come buona prassi nell'indagine del 2004 sul lavoro non dichiarato in un'Europa allargata, è stato rivisto sulla base dell'esperienza condotta, attribuendo un ruolo più rilevante alle agenzie e ai servizi che gestiscono i lavoratori interessati e che garantiscono loro un reddito mensile indipendentemente dai servizi resi agli utenti. Questi ultimi sono per lo più famiglie che richiedono servizi domiciliari (giardinaggio, insegnamenti supplementari, servizi alla persona, ecc.). I lavoratori interessati devono avere particolari requisiti (disoccupati, casalinghe, studenti, pensionati). In un rapporto del governo belga datato 2006, questo sistema ha dato buoni risultati.

Negli agglomerati urbani, per esempio, si è dimostrato utile per l'accesso ad un lavoro regolare dei lavoratori extracomunitari. Il punto più delicato di questo sistema è l'ingente spesa pubblica insita nel meccanismo per cui al lavoratore viene comunque garantito un reddito mensile minimo indipendentemente dai servizi prestati e dai buoni ricevuti.

Il lavoro nero è spesso affrontato in Belgio all'interno del tema, molto sentito, della garanzia della competitività delle imprese nazionali.

Inoltre, il ruolo delle parti sociali è uno dei più attivi in Europa. Contratti collettivi con attenzione al lavoro sommerso sono stati stipulati nel settore dell'alimentazione, della sicurezza, delle costruzioni, delle pulizie, del trasporto delle persone, ecc. È stata creata una commissione di partenariato per dare un quadro di riferimento a tali accordi.

Le parti sociali si occupano inoltre di informazione e formazione su questi profili.

Per quanto riguarda il secondo paese del gruppo, l'Olanda, diffuso è l'utilizzo di lavoratori tramite agenzie per il lavoro temporaneo irregolari.

Varie leggi riguardano il lavoro degli immigrati. Sono stati potenziati il monitoraggio ed il controllo delle aziende di lavoro temporaneo e le imprese agricole.

Interventi sono stati realizzati con la riforma dei servizi di collocamento (che realizzano azioni informative sul lavoro non dichiarato), modifiche alla normativa fiscale e del lavoro, la



promozione di una maggiore cooperazione tra i diversi attori sociali e con apposite campagne di informazione.

Sono previsti numerosi adempimenti formali in capo al datore di lavoro, come l'obbligo di informare delle nuove assunzioni l'autorità amministrativa inderogabilmente il primo giorno di lavoro, al fine di ostacolare l'evasione fiscale e contributiva. Inoltre, i vari governi hanno stipulato un accordo con la Slovacchia per combattere le frodi sociali a livello internazionale. Il documento contiene misure volte a contrastare il lavoro illegale con particolare attenzione ai lavoratori stranieri. La finalità è quella di rendere più facile e trasparente la mobilità dei lavoratori dei Paesi di nuovo ingresso nell'UE. Contatti per raggiungere accordi simili sono in corso con Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, e altri Stati dell'Europa orientale.

Per quanto riguarda le parti sociali, esse hanno promosso un sistema di certificazione e sindacalizzazione dei lavoratori irregolari.

Per quanto riguarda il terzo paese del gruppo Benelux, vale a dire il Lussemburgo, non si può dire che abbia sviluppato lo stesso livello di legislazione degli altri due (la lotta al sommerso viene svolta con gli strumenti ordinari del controllo ispettivo e le parti sociali non hanno un ruolo attivo nel combattere il lavoro nero), ma è stato comunque promotore di accordi transnazionali, in particolare la Convenzione Benelux del 2014, al cui interno è stata creata un'ulteriore piattaforma di cooperazione solo tra il Belgio e i Paesi Bassi, dal nome Draaiboek, e vede la partecipazione per i belgi dell'Ispettorato nazionale, del Servizio Pubblico di Sicurezza Sociale, del Dipartimento del lavoro e dell'economia sociale delle Fiandre e del Servizio di informazione sociale e monitoraggio. Per gli olandesi, invece, vi prende parte l'Ispettorato degli affari sociali e del lavoro, l'Amministrazione fiscale e doganale. A livello transnazionale, è meritevole di considerazione anche l'Euro Contrôle Route (ECR), un organo multilaterale nato da un accordo siglato ad oggi, da 14 Paesi membri e dal Regno Unito ed inizialmente istituito nel 1999 tra i Paesi del Benelux e la Francia. Tale accordo multilaterale è espressione della necessità di monitorare e accertare la corrispondenza tra le norme relative alla sicurezza stradale e i vettori che transitano sul territorio europeo, oltre che dedicare attenzione anche alla natura dei beni trasportati.

In conclusione, vorrei sottolineare come il diritto internazionale, in questi anni, ha fornito un quadro normativo e una base per la cooperazione globale, ma è fondamentale che gli Stati adottino misure concrete a livello nazionale per implementare tali norme e garantire una tutela efficace. Solo attraverso sforzi congiunti e una volontà politica comune possiamo sperare di sradicare il caporalato e promuovere un ambiente di lavoro giusto ed equo a livello mondiale.

## BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA:

- U. Draetta, *Principi di diritto delle organizzazioni internazionali*, IV ed., Milano, Giuffrè, 2020.
- Cordella C., *Distacco transnazionale, ordine pubblico e tutela del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2020
- F. Bano; *Il distacco nella recente normativa europea: fra cooperazione e competizione*, in *Variazioni su Temi di Diritto del lavoro*, n. 1, 2021, p. 9
- G. Orlandini; *Mercato unico dei servizi e tutela del lavoro*, Franco Angeli, Milano, 2013
- I. Tennant; *La Promessa di Palermo: Storia politica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale*; Global Initiative against transnational organized crime; Ottobre 2020
- *Piano Triennale di Contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e caporalato 2020 – 2022*; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- A. Giuliani; *I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*; 1989; Padova University Press
- *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*; [https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/commissione\\_antimafia\\_14leg/convpa.pdf](https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/commissione_antimafia_14leg/convpa.pdf)
- *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*; <https://rm.coe.int/168047cd70>
- *Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria*; [https://www.unodc.org/pdf/crime/a\\_res\\_55/res5525e.pdf](https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf)
- *Convenzione Internazionale sulla protezione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie*; <https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2018/04/Convenzione-dei-diritti-dei-lavoratori-migranti.pdf>
- A. Covella; *Dopo trent'anni la "Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie" attende ancora di essere ratificata dai Paesi dell'UE*; <https://www.diritto.it/dopo-trentanni-la-convenzione-internazionale-sulla-protezione-dei-diritti-dei-lavoratori-migranti-e-dei-membri-delle-loro-famiglie-attende-ancora-di-essere-ratificata-dai-paesi-dell/?callback=in&code=NDY4MDAZYJYTZWY5OS0ZMDVILWFIZWYTZJC4MTMZMTDJNZLH&state=eae3160f3db04f0c8acd6747fa021a5b>

- A. Mascia; *Il grave sfruttamento dei braccianti in agricoltura all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo*; 29 aprile 2016; Wordpress;
- F. Curi; *Un caso di sfruttamento lavorativo deciso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo: qual è la strada da percorrere?*;  
<https://www.penaledp.it/un-caso-di-sfruttamento-lavorativo-deciso-dalla-corte-europea-dei-diritti-delluomo-qual-e-la-strada-da-percorrere/?print-posts=print>
- *Convenzione sul lavoro forzato del 1930*;  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms\\_152328.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_152328.pdf)
- *Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957*;  
[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms\\_152687.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_152687.pdf)
- *Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul Lavoro Forzato del 1930*;  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms\\_247574.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_247574.pdf)
- *Direttiva 2009/52/UE*;  
<https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:IT:PDF>
- *Direttiva 2011/36/UE*;  
<https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF>
- *Direttiva 2012/29/UE*;  
[https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep\\_tavolo18\\_allegato3.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo18_allegato3.pdf)
- F. Carchedi; *Il lavoro gravemente sfruttato. Il caso dei lavoratori immigrati in agricoltura*; in *La Rivista delle Politiche Sociali*, (2015) n. 2/3, p. 65-85
- *Esempi di politiche del lavoro in Europa*;  
[http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=C\\_21\\_Benchmarking\\_345\\_documenti\\_itemName\\_0\\_documento.pdf&uid=0c50d3fd-475f-4a1a-9b22-69e420bcf26c](http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=C_21_Benchmarking_345_documenti_itemName_0_documento.pdf&uid=0c50d3fd-475f-4a1a-9b22-69e420bcf26c)
- *Ley organica 8/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social*; <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-23660>
- *Ley organica 4/2000*; <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544>
- *Rivista di diritto agrario: organo dell'Osservatorio Italiano di diritto agrario*, A. 94(2015) n. 1, p. 87-115

